

PROT. N. 23524/2016
Career Service - Stage
POLITECNICO DI MILANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO



tra il **POLITECNICO DI MILANO**, cod. fiscale n° 80057930150, con sede legale in P.zza Leonardo Da Vinci 32 - 20133 Milano, rappresentato dal Dirigente dell'Arca Sviluppo e Rapporti con le Imprese - Dott. Federico Colombo, nato a Cuggiono(MI) il 03/12/1970

E

il **Società Agricola Anidagri**

- nel seguito denominata/o Soggetto ospitante, partita IVA n. 01583350515, con sede legale in Località Casali 3, - 16041 - BORZONASCA (GENOVA), in persona del legale rappresentante Teresa Cuzzolin, nato a PRAMAGGIORE (VENEZIA) il 03/08/1960

PREMESSO

- che il Politecnico di Milano si propone un continuo adeguamento dei metodi didattici attraverso attività di tirocinio quale momento formativo fondamentale nell'ambito del curriculum di studi;
- che il sistema educativo e il sistema produttivo convergono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto presso il Soggetto ospitante da studenti del Politecnico di Milano - nel seguito denominato Politecnico - compresi coloro che frequentano Corsi Master, Dottorati di ricerca, Scuole e Corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei dodici mesi successivi al conseguimento del titolo.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Art. 3 - Progetto Formativo

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo, nonché per i soli tirocini extracurricolari l'ammontare dell'indennità prevista a beneficio dei tirocinanti rispettando l'erogazione dell'importo minimo previsto dalla normativa vigente in materia, tenuto conto della sede di effettuazione del tirocinio.

Nel Progetto vengono indicati i nominativi del tirocinante, del tutor accademico e del responsabile del Soggetto ospitante incaricato di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.

Art. 4 - Assicurazioni

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per la responsabilità civile per il tirocinante è costituita su una posizione assicurativa intestata al Politecnico di Milano a copertura dei rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del Soggetto ospitante.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante purché rientranti nel Progetto formativo.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti

dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.

b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 6 - Adempimenti informativi

Il Politecnico si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezioni, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dal Soggetto ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ove richiesto dalla vigente normativa.

Art. 7 - Impegni del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna:

- a garantire al Politecnico il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente previsto dalla normativa vigente;
- a farsi carico delle comunicazioni obbligatorie, ove previste, di inizio, variazione e cessazione del tirocinio, mediante trasmissione telematica, al rispettivo Centro per l'impiego secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
- a garantire la congrua indennità ove previsto dalla vigente normativa;
- a rispettare e a far rispettare il Progetto formativo di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a segnalare tempestivamente al Politecnico di Milano ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Politecnico di Milano;
- a garantire al Politecnico di essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili, di non aver effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l'attivazione

del tirocinio stesso, di non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio.

Art. 8 - Dichiarazione del tirocinante

Il Politecnico si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile aziendale;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Soggetto ospitante, nonché di essere a conoscenza che gli obblighi di cui all'art. 5 saranno a carico del soggetto ospitante;
- frequentare con regolarità, secondo il calendario concordato, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date e orari;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- redigere una relazione sull'attività svolta o produrre gli elaborati richiesti dal Politecnico per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

Art. 9 - Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio

Il Soggetto ospitante si impegna a trasmettere al Politecnico, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale. Per i tirocini extracurricolari il tutor aziendale fornirà le indicazioni relative alle competenze acquisite dal tirocinante in coerenza con il progetto formativo finalizzato al rilascio da parte del soggetto promotore di una eventuale attestazione di competenze.

Art. 10 - Oneri

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per il Politecnico alcun onere finanziario, salvo, nel caso del Soggetto Ospitante, quanto indicato all'art.7 in materia di indennità.

Art. 11 - Durata

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- l'uso da parte del Soggetto ospitante del rapporto di convenzione per finalità improprie ed ingannevoli;

- l'utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel Progetto formativo.

Art. 12 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate - e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire - che il trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, avviene ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 13 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni di seguito richiamate:

- a) L. 24 giugno 1997 n.196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", all'art. 18;
- b) D.M. 25 marzo 1998 n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento".
- c) Regolamentazioni Regionali in materia di tirocini

nonché alla legislazione vigente in materia di autonomia didattica degli Atenei.

Letto, approvato, sottoscritto

L. 07 GIU 2016

Società Agricola Anidagri

Dott. Federico Colombo
Eto Dott. Federico Colombo

Teresa Cuzzolin
ANIDAGRI S.R.L.
IL PRESIDENTE
(Teresa Cuzzolin)

